

**REGOLAMENTO (CE) N. 1619/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 24 luglio 2000**

**che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2000 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1374/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1526/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1374/98 della Commissione, del 29 giugno 1998, relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1491/2000 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

Le domande presentate per i prodotti contemplati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1374/98 vertono su quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire coefficienti di attribuzione dei quantitativi richiesti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Ai quantitativi di titoli di importazione richiesti per i prodotti di cui ai numeri d'ordine all'allegato III B del regolamento (CE) n. 1374/98 elencati nell'allegato I presentati per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2000 in virtù del regolamento (CE) n. 1374/98, sono applicati i coefficienti di attribuzione indicati.

2. Ai quantitativi di titoli di importazione richiesti per i prodotti di cui ai numeri d'ordine all'allegato III C del regolamento (CE) n. 1374/98 elencati nell'allegato II presentati per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2000 in virtù del regolamento (CE) n. 1374/98, sono applicati i coefficienti di attribuzione indicati.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 55.

<sup>(3)</sup> GU L 185 del 30.6.1998, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU L 168 dell'8.7.2000, pag. 10.